

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, presentato il 17 settembre 1991**

(Causa C-235/91)

(91/C 307/05)

Il 17 settembre 1991 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. José Luis Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, e dal sig. Christopher Docksey, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, membro del servizio giuridico, centre Wagner, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) dichiarare che l'Irlanda, subordinando ogni importazione di sperma di animale ad una licenza, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall'art. 30 del Trattato CEE, dal regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 827, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato, e dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;
- b) dichiarare che, prescrivendo condizioni restrittive per l'importazione di sperma di animale, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dalla direttiva del Consiglio 25 luglio 1977, 77/504/CEE, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura, e dalla decisione della Commissione 21 gennaio 1988, 88/124/CEE, che stabilisce il modello dei certificati genealogici relativi allo sperma e agli ovuli fecondati di bovini riproduttori di razza pura e le indicazioni che vi devono figurare;
- c) condannare l'Irlanda alle spese.

*Mezzi e principali argomenti*

Il requisito della licenza ai sensi dell'art. 5 del Live Stock (Artificial insemination) Act del 1947 è in contrasto con l'art. 30 del Trattato CEE e coi corrispondenti artt. 4, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 827/68 e 22, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 805/68. Anche il mero

requisito formale di una licenza d'importazione comporta necessariamente l'esercizio di un potere discrezionale e determina una incertezza giuridica per i commercianti. Le autorità irlandesi non hanno dimostrato l'esistenza di circostanze eccezionali che giustificano il contestato sistema della licenza; inoltre, l'Irlanda stessa non cerca più di giustificare tale sistema.

Le restrizioni che possono essere connesse alle licenze di cui all'art. 7, n. 2, dell'Act del 1947 violano anch'esse l'art. 30 del Trattato CEE:

- Una restrizione per l'importazione di sperma, sia se essa consiste in un obbligo di deposito dello sperma importato in un centro di quarantena per un mese, sia se consiste in un obbligo di deposito allo scopo di controllo per «taluni giorni», ha un effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, ed è in contrasto con l'art. 30 del Trattato CEE e coi corrispondenti articoli dei summenzionati regolamenti del Consiglio.
- Una licenza di importazione non può essere giustificata dalla necessità di analizzare lo sperma quanto al suo valore genetico (zootecnico) se tale analisi è stata già eseguita nello Stato membro d'esportazione. I certificati genealogici relativi allo sperma e agli ovuli fecondati che sono stati adottati dalle autorità degli Stati membri di esportazione conformemente al modello stabilito con la decisione 88/124/CEE, dopo che il valore genetico del toro donatore è stato confermato da controlli che applichino i sistemi stabiliti nella decisione 86/130/CEE, sono uno strumento sufficiente per garantire il controllo del valore genetico dello sperma importato. Non c'è alcuna necessità o alcuna giustificazione per ulteriori controlli da parte dello Stato membro di importazione.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, presentato il 17 settembre 1991**

(Causa C-236/91)

(91/C 307/06)

Il 17 settembre 1991 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Christopher Docksey,